



Regione Umbria

Giunta Regionale

Rep. Interno n. 82 del 25.05.2020 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta AZIENDA AGRICOLA BOLOGNINO DI TESTORE FABIO – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Testore Fabio, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta AZIENDA AGRICOLA BOLOGNINO DI TESTORE FABIO (P.I. 01409070552), esercente attività agrituristica sita nel Comune di Lugnano in Teverina (TR) – Loc. Voc. Bolognino n.103, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Lugnano in Teverina (TR) in data 25.03.2020 prot. n. 0057370, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 13 P.lla 313-358);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue del fabbricato destinato in parte ad agriturismo con ristorazione (17 A.E.) e in parte a civile abitazione (3 A.E.) con potenzialità complessiva di 20 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina campestre), mediante impianto da 20 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico come da documentazione agli atti;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:"Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione";

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Del Pulito;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA BOLOGNINO DI TESTORE FABIO è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AZIENDA AGRICOLA BOLOGNINO DI TESTORE FABIO (P.I. 01409070552), con sede legale in Loc. Bolognino n. 103 nel Comune di Lugnano in Teverina (TR), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche costituite dalle acque reflue del fabbricato destinato in parte ad agriturismo con ristorazione (17 A.E.) e in parte a civile abitazione (3 A.E.) con potenzialità complessiva di 20 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina campestre), mediante impianto da 20 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico come da documentazione agli atti, sito nel Comune di Lugnano in Teverina (TR) in Loc. Voc. Bolognino n. 103 (Fg. 13 P.la 313-358), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (scolina campestre), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.